

PREVIDENZA ■ Con una sentenza sui dottori commercialisti i giudici amministrativi circoscrivono le caratteristiche private degli enti

Il Consiglio di Stato spinge le Casse nel «pubblico»

No al percorso più snello per attribuire servizi assicurativi

Regole degli appalti pubblici per soggetti di diritto privato: lo afferma il Consiglio di Stato, riferendosi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Con la sentenza del 23 gennaio, n. 182, il giudice annulla una gara della Cassa per l'affidamento dei servizi assicurativi.

L'errore compiuto dall'ente riguarda le fasi anteriori alla scelta dell'aggiudicatario, essendo mancata una pubblicità adeguata alla natura dell'ente che emana il bando. Un «organismo di diritto pubblico» (secondo la terminologia dell'Unione europea) è infatti tenuto a procedure più ampie e trasparenti rispetto a un soggetto privato: e la Cassa, trasformata in soggetto privato in base al decreto legislativo 509/1994 ha appunto utilizzato la pro-

cedura più snella per selezionare il fornitore di servizi assicurativi. Casi analoghi sono oggi regolati da una direttiva europea (la 2004/18/CE), che in un allegato relativo all'aggiudicazione di servizi include tra gli organismi di diritto pubblico proprio gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.

La pronuncia del Consiglio di Stato segnala tuttavia elementi importanti per individuare l'attività di questi soggetti previdenziali.

La natura delle Casse. La previdenza che fa capo alle Casse professionali private, siano esse associazioni o fondazioni, conferisce a tali soggetti natura di organismo di diritto pubblico. Sono presenti infatti i necessari indici: personalità giuridica; la missione di soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; gestione sottoposta al controllo di soggetti pubblici. Seppur trasformate in enti privati, per l'articolo 1, com-



LA SENTENZA

« (...) La contribuzione obbligatoria (...) pur non assurgendo di per sé a un'obbligazione formalmente tributaria, in realtà ne partecipa di tutti gli aspetti, di talché, concretandosi in un'erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza lo schema del finanziamento pubblico della Cassa ancorché non nell'esclusivo interesse di questa, ma pure per soddisfare esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti (...). In sede di privatizzazione delle Casse di previdenza e assistenza, il legislatore ha espressamente disciplinato l'ingerenza statale sulla gestione della contribuzione obbligatoria, avendo previsto, all'articolo 2 del Dlgs 509/1994, primo comma, un'autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti «nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta». (...) L'articolo 3 disciplina la vigilanza dello Stato e le forme in cui essa deve esercitarsi. (...) Dal susseguito quadro normativo emerge l'esistenza di un controllo pubblico di particolare intensità, tale da corrispondere al requisito della «influenza pubblica» richiesta in sede comunitaria ai fini della qualificazione dell'organismo di diritto pubblico.

Consiglio di Stato, sentenza n.182/06

ma 1 del decreto legislativo 509/94, le Casse continuano funzionalmente l'attività dell'ente previdenziale preesistente, senza scopo di lucro in capo all'ente trasformato.

Non è tutto. Le Casse perseguono, infatti, un interesse generale, curando e provvedendo, secondo norme statali, anche se limitatamente ai professionisti iscritti, al bisogno previden-

ziale e assistenziale sancito dall'articolo 38 della Costituzione per i cittadini e i lavoratori. Si tratta, quindi, di un interesse delimitato quanto ai beneficiari diretti, ma di ordine generale e collettivo.

A ciò va aggiunto che le Casse gestiscono un servizio d'interesse generale, il quale non è compiutamente realizzabile fuori dello schema dell'inderogabile assolvimento degli obblighi di solidarietà sociale imposti dall'ordinamento generale. Secondo i giudici amministrativi non ha tanto rilievo un'attività possa astrattamente coincidere con quella imprenditoriale della raccolta del privato risparmio, quanto la circostanza che la riscossione dei contributi previdenziali costituisca una prestazione imposta, tanto per la Cassa impositrice, quanto per i soggetti obbligati. La contribuzione obbligatoria, pur non costituendo un'obbligazione formalmente tributaria, in realtà ne presenta tutti gli aspetti, realizzando uno schema di finanziamento pubblico del-

la Cassa che soddisfa esigenze solidaristiche e, quindi, non solo dell'ente.

A tutto ciò va aggiunta la vigilanza sulle Casse di previdenza da parte del ministero del Lavoro, il quale ha la potestà di approvare, nel merito, gli atti fondamentali e le deliberazioni in materia di contributi e prestazioni, oltre che di effettuare, di concerto con l'Economia, rilievi motivati sui bilanci preventivi e conti consuntivi. Tale forma di vigilanza implica, pertanto, sia un controllo di legittimità sia un controllo sulla convenienza delle scelte assunte dalla Cassa.

Le conseguenze. Da pochi anni sfuggite ai meccanismi del settore pubblico, le Casse di previdenza professionali vedono confermato un aspetto composito: alle Casse, per esempio, si applicano le norme sull'accesso ai documenti amministrativi (articolo 23 della legge 241/1990; Tar Firenze, 26 aprile 2005 n. 1902), mentre le controversie relative ad atti (per esempio, per l'elezione del Comitato dei delegati

alla Cassa) hanno natura di diritto privato e quindi sono giudicate dal tribunale ordinario.

Restando nel settore delle gare di appalto, il criterio che oggi ha attratto le Casse nell'orbita pubblica scaturisce dall'esigenza di garantire la massima partecipazione: di recente il Consiglio di Stato (15 dicembre 2005 n. 7134) ha considerato soggetti pubblici anche le società concessionarie di autostrade. La valenza pubblicistica dell'attività e i fini di interesse generale rendono simili concessionarie autostradali e Casse di previdenza appena privatizzate.

In nome della natura di organismo pubblico, le Casse sono state, con la Finanziaria 2005, vincolate anche al rispetto del patto di stabilità.

GUGLIELMO SAPORITO

I magistrati aumentano i vincoli di derivazione statale

DIRITTO DI FAMIGLIA ■ La legge sull'affido condiviso individua i criteri per evitare soluzioni non equilibrate

Mantenimento più proporzionale

Ma la riforma ha perso per strada la precisazione che l'assegno deve avere solo una funzione sussidiaria

La legge che introduce l'affido condiviso dei figli come scelta prioritaria in caso di separazione, approvata dal Parlamento martedì e ancora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta», ha modificato le norme sul mantenimento dei figli, con una disposizione certamente più articolata di quella prevista dal vecchio articolo 155, ma suscettibile di notevoli difficoltà interpretative a causa della sua infelice formulazione. La vecchia versione della norma prevedeva che il giudice stabilisse la misura e il modo in cui l'altro coniuge, vale a dire il coniuge non affidatario, doveva contribuire al mantenimento dei figli. E non c'è dubbio che una simile norma consentisse eccessivi margini di discrezionalità al giudice, stante l'assoluta mancanza di elementi su cui parametrare la quantificazione dell'assegno.

La nuova versione della norma, al contrario, introduce alcuni elementi atti allo scopo, e ciò va sicuramente apprezzato. Tuttavia, nel fare ciò, esprime anche concetti poco chiari, frutto evidentemente di un compromes-

La proporzionalità

Criteri per determinare la proporzionalità dell'assegno di mantenimento

- Esigenze del figlio
- Tenore di vita precedente
- Tempi di permanenza presso ciascun genitore
- Risorse economiche di entrambi i genitori
- Valenza economica dei compiti di cura

so tra i diversi schieramenti politici che hanno concorso all'approvazione della riforma.

La norma comincia col ribadire il principio generale in materia di mantenimento, vale a dire che «ciascuno dei genitori provvede al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito», per proseguire con l'indicazione degli elementi in base ai quali deve essere determinato il

principio di proporzionalità; che sono: «1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza con ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

Di questi elementi il primo, il

secondo e il quarto attengono in senso stretto al concetto della proporzionalità, nel senso che gli elementi della proporzione sono, da una parte, le risorse di ciascun coniuge, e dall'altra le esigenze del figlio, da valutarsi anche sulla base di quelle che sono state le abitudini della famiglia sino alla separazione. Il terzo e il quinto elemento, invece, servono a mitigare il calcolo ragionieristico effettuato in base agli altri tre, nel senso di un adattamento al caso concreto. Non c'è dubbio, infatti, che i tempi di permanenza del figlio presso un genitore influiscano sui costi di mantenimento a carico di quest'ultimo. Così come indubbia è la necessità di dare il giusto valore economico ai compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore.

Naturalmente il discorso sin qui fatto non serve a determinare quanto ciascun genitore deve dare in forma diretta per il mantenimento del figlio, perché una simile previsione non viene fatta

dal giudice, bensì serve a determinare l'eventuale assegno da porsi a carico del genitore economicamente più forte, il modo da permettere a quello più debole di mantenere il figlio quando questi è con lui.

La norma, infatti, prima di elencare gli elementi su cui determinare il principio di proporzionalità, precisa che «il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità». La formulazione presta il fianco a critiche, già solo se si pensa che la norma, a differenza della vecchia versione, non dice da chi a chi l'assegno deve essere pagato, pur essendo ovvio che si tratta dell'assegno che il genitore economicamente più forte paga in favore di quello più debole. Ma soprattutto lascia perplessi dove dice che lo scopo dell'assegno è quello di realizzare il principio di proporzionalità. In realtà, lo scopo dell'assegno emerge dalla prima versione della norma, poi

Riconosciuto il valore dei compiti di cura

modificata durante l'iter parlamentare, in cui si diceva che l'assegno aveva uno scopo perequativo; vale a dire, come abbiamo accennato sopra, quello di mettere il genitore economicamente più debole nella condizione di mantenere anch'egli il figlio. Il principio di proporzionalità, invece, attiene al rapporto tra le risorse dei genitori, unitariamente intese, e le esigenze di mantenimento del figlio, essendo ovvio che il giudice non può porre a carico dei genitori oneri di mantenimento superiori alle loro possibilità.

La versione finale della norma ha poi perso per strada un altro elemento chiarificatore degli intenti della riforma, vale a dire l'indicazione secondo la quale i genitori provvedono al mantenimento «in forma diretta», dal che consegue il principio che l'assegno ha una funzione solamente sussidiaria. Tolta questa indicazione, vi è poca differenza rispetto all'impianto della vecchia versione della norma, pur essendo apprezzabile che adesso vengano forniti elementi su cui parametrare l'assegno.

ANDREA GRAGNANI

Non conta la sede della valutazione

Ricusazione a tutto campo

Con la sentenza n. 41263/05, che è stata depositata il 15 novembre scorso, la Corte di cassazione a sezioni unite ha stabilito che può essere ricusato il giudice che anticipa indebitamente una valutazione sul *thema decidendum* nel medesimo o in diverso procedimento.

La sezione rimettente della Corte aveva individuato un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione che deve esser data all'articolo 37, comma 1, lettera b) del Codice di procedura penale, che identifica come causa di ricusazione la condotta del giudice che, prima della sentenza, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia «manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione». Più precisamente, secondo l'ordinanza, un indirizzo avrebbe ritenuto che la valutazione pregiudicante fosse espressa in procedimento diverso da quello nel quale tale valutazione fungesse da causa di ricusazione, un

«Sono irrilevanti le modalità che portano al giudizio anticipato

corretto adempimento delle attribuzioni istituzionali dell'organo giudicante» e non tanto quelle espresse in un procedimento diverso da quello in cui si fa valere la causa di ricusazione.

Dunque, una volta accertata la sussistenza di un'anticipazione di giudizio sui fatti oggetto dell'imputazione, nonché il suo carattere indebito (nel senso accennato) poco importa che la valutazione sia stata formulata nell'ambito dello stesso procedimento o in un procedimento diverso, o in altra sede.

L'articolo 37, comma 1 del Codice di procedura penale, infatti, con una clausola generale, intende disciplinare quelle situazioni di potenziale pregiudizio che, a differenza delle cause di incompetibilità, non sono tipizzate né tipizzabili.

La parzialità del giudice, infatti, si rivela nelle valutazioni endo ed extraprocedurali allo stesso modo e nemmeno la lettera dell'articolo 37 autorizza a effettuare distinzioni, in quanto, come più volte ricordato, si limita a prevedere che l'attività pregiudicante «sia stata compiuta nell'esercizio delle funzioni e con anticipo rispetto alla sentenza».

«Una volta appurata la non rilevanza della sede (processuale) nella quale è stato espresso il giudizio, le Sezioni unite precisano cosa si debba intendere per carattere indebito della valutazione.

Si tratta di un'anticipazione di giudizio sul *thema decidendum*, espresso in modo del tutto estraneo ai compiti istituzionali del giudice e alle necessità funzionali del procedimento, stabilite per legge. A contrario, perciò, sono escluse dalla disciplina prevista all'articolo 37, comma 1, lettera b), tutte quelle decisioni espressamente previste dal codice di rito, nell'ambito delle quali la valutazione del giudice non risulti, in concreto, esorbitante rispetto alla natura e alla funzione del provvedimento e non invada, quindi, senza giustificazione, l'ambito della pronuncia finale sul merito.

CATERINA MALAVENDA

CARLO MELZI d'ERIL

La casa familiare è revocabile

Uno dei punti più significativi della riforma del diritto di famiglia riguarda il tema dell'assegnazione della casa familiare in caso di separazione e divorzio. E si tratta di un punto contro il quale si erano levate molte voci critiche durante l'iter di approvazione della riforma e che era stato oggetto di diversi emendamenti.

Il testo del nuovo articolo 155 quater introduce, infatti, alcune importanti novità, volte anche a tutelare la posizione del coniuge proprietario della casa familiare. Innanzitutto, viene stabilito il principio per il quale «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». Se l'affido condiviso diventerà nella prassi — come previsto dal testo appena approvato — la regola nei casi di separazione e divorzio, non sarà più l'affidamento a determinare l'assegnazione della casa familiare (come avveniva finora), ma oc-

correrà prendere in considerazione altri fattori, tra i quali un peso preponderante avrà verosimilmente la collocazione del minore presso un genitore o comunque l'individuazione del genitore con cui il minore trascorrerà la maggior parte del

La nuova convivenza può far perdere il diritto ad abitare nell'immobile

proprio tempo.

Viene stabilito poi che «dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà». Di fatto, verosimilmente questa previsione porterà a una diminuzione

dell'importo dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge assegnatario (non proprietario) della casa familiare, il quale si vedrà imputato quale beneficiario economico il diritto di godere della casa di proprietà dell'altro coniuge.

Il punto più innovativo della riforma (e sul quale maggiori erano state le critiche) è rappresentato dalle ipotesi nelle quali il diritto all'assegnazione della casa familiare può essere revocato. L'articolo 155 quater, infatti, prevede che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Il testo così come approvato definitivamente, dunque, priva del diritto di assegnazione il coniuge che contraa nuovo matrimonio o inizi una convivenza more uxorio; la norma sembra prevedere per queste ipotesi una automatica perdita del diritto di vivere nella casa assegnata. È vero infatti che il testo non prevede alcun obbligo di lasciare *tout court* la casa coniugale oggetto di assegnazione, nel caso in cui il coniuge assegnatario contraa un nuovo matrimonio o inizi una convivenza, ma sembra stabilire che il titolo ad abitare la casa acquisito con la sentenza di separazione non sarà più valido e che andrà sollecitata una nuova determinazione del giudice. È anche vero che tale nuova determinazione del giudice non dovrà limitarsi a considerare il nuovo assetto economico dei coniugi, ma dovrà soprattutto tenere in considerazione l'interesse

dei figli (l'articolo 155 quater prevede che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli»), ma è altresì evidente il rischio che questa disposizione sia oggetto di facili strumentalizzazioni e esasperi i conflitti coniugali.

Nel vigore della previgente normativa, peraltro, la giurisprudenza aveva in più occasioni affermato che l'instaurazione da parte di un genitore di una convivenza more uxorio può rappresentare per il minore — a patto che lo stesso sia ben inserito nel nuovo nucleo familiare — una positiva possibilità di crescita e sviluppo. Sarebbe stato forse più opportuno prevedere espressamente la possibilità per il giudice di valutare caso per caso quale sia l'interesse del minore, quali le possibilità economiche dei genitori, quale l'incidenza della nuova convivenza sui rapporti economici della famiglia.

FRANCESCA KING

MARTEDÌ LA SCADENZA

Versamento per il Registro revisori

I revisori iscritti al Registro si preparano all'ultimo versamento del contributo al ministero della Giustizia: martedì prossimo, 31 gennaio, scade infatti il termine entro il quale va versato il contributo per l'anno 2006. Il pagamento di 25,82 euro deve essere eseguito, ancora per quest'anno, con bollettino postale sul conto corrente 43318617, intestato alla tesoreria provinciale di Roma, indipendentemente dalla residenza del versante. La causale è «contributo anno 2006, imputato al capitolo 3525, capo XI delle entrate dello Stato». Dal prossimo anno, invece, si applicheranno le nuove modalità di tenuta del Registro, che sarà affidato a dottori commercialisti e ragionieri, in attuazione delle disposizioni sull'Albo unico (la disciplina sulla futura gestione dei revisori è prevista dal decreto legislativo varato il 19 gennaio dal Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»). Dall'anno prossimo, quindi, il contributo annuale an-

L'Istituto al contrattacco legale

I revisori preparano il contrattacco dopo l'approvazione definitiva del decreto che conferisce la tenuta del Registro al nuovo Albo unico (si veda «Il Sole-24 Ore» del 24 gennaio). Comitato di presidenza e Consiglio nazionale dell'Istituto nazionale revisori, in seduta straordinaria, hanno dato ieri incarico a due avvocati di intraprendere le iniziative legali opportune per tutelare l'indipendenza della professione.

Secondo l'Istituto revisori, «la normativa delegata non solo non ha individuato le misure idonee nell'assicurare l'autonomia dei revisori rispetto agli Albi, così come prescritto dalla legge delegata, ma ha addirittura adottato disposizioni gravemente lesive dell'autonomia e della dignità professionale dei revisori contabili». Disposizioni — si legge nella nota dell'Istituto — che «appaiono in aperta violazione di principi costituzionali» italiani e comunitari.

stro, la sua tenuta e la vigilanza sugli iscritti.

Il mancato versamento del contributo annuale fa scattare la procedura per la sospensione e successiva cancellazione dal Registro. Rilevata l'omissione, la commissione centrale presso il ministero della Giustizia invita con comunicazione scritta a sanare l'omissione e assegna un termine per provvedere (o dimostrare di aver già eseguito il versamento regolarmente). Se non si dà corso a questa comunicazione si arriva alla sospensione. Se perdura l'omesso versamento del contributo, decorsi sei mesi dalla sospensione, il ministro della Giustizia, sentito l'interessato, dispone la cancellazione.

Con un solo bollettino si possono eseguire versamenti relativi a più anni, specificando i periodi di riferimento. Il versamento dopo la scadenza del termine non comporta sanzioni pecuniarie.

Eseguito il versamento, il revisore deve inviare l'attestazione di versamento al ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, ufficio IV revisori contabili (via Tronto 2, 00198 Roma) entro il 30 aprile 2006 (termine che quest'anno va al 2 maggio).

ENZO SOLLINI

www.giustizia.it/professionirevisori/indice.htm
Tutte le informazioni per gli iscritti al Registro

INTERVENTO

Giurisprudenza, iter troppo rigido

DI ALESSANDRO MONTI

I limiti della nuova laurea magistrale in giurisprudenza (si veda «Il Sole-24 Ore» del 26 novembre 2005) — in parte ripresa da Vincenzo Ferrari, presidente della Conferenza dei presidi di giurisprudenza il 17 gennaio — sono ignorati nella lettera del sottosegretario all'Istruzione, Maria Grazia Siliquini, che sostiene le parti della riforma («Il Sole-24 Ore» del 19 gennaio).

Anche se alcuni sembrano rimpiangere l'articolazione su due livelli (si veda l'articolo di Antonio Padoa Schioppa sul Sole-24 Ore del 25 gennaio), è apprezzabile il ritorno all'unitarietà degli studi giuridici rispetto alla frammentazione del «3+2». Tuttavia, non si possono sottovalutare le incongruenze con le quali questo ritorno si sta realizzando. È singolare, infatti, non accorgersi delle rigidità del nuovo ordinamento didattico e delle distorsioni che possono scaturire dalla squilibrata distribuzione di crediti formativi (Cfu), che opera una duplice discriminazione. L'attribuzione di pesi assai diversi agli

ambiti e ai settori disciplinari — che risente della composizione nella commissione ministeriale incaricata di predisporre la «Tabella» — si risolve in un'immotivata graduatoria di importanza di discipline. Ciascuna, invece, è in grado di fornire apporti necessari alla piena formazione del giurista moderno.

Si configurano, così, otto settori di primo rango, con rilevanti crediti minimi individuali e obblighi a livello nazionale, che assorbono oltre la metà dei crediti vincolati: diritto privato 25 Cfu; diritto amministrativo 18 Cfu; filosofia del diritto, diritto penale, diritto commerciale 15 Cfu ciascuno; diritto processuale civile e diritto processuale penale 14 Cfu ciascuno; diritto del lavoro 12 Cfu. Vi sono poi 14 settori di secondo rango, con pochi crediti collettivi da dividere con altri.

Il nodo non è solo nell'ambito economico che, con appena 15 Cfu, comprende sei settori, incluso il diritto tributario, né solo nell'ambito pubblicistico (18 crediti per tre settori). Problema essenziale è anche l'impunita assenza di importanti settori (diritto dell'economia, diritto agrario, diritto della navigazione) nei confronti dei quali alcuni docenti ricorrono al Tar. L'incerto insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, consolidate e innovative, lasciate alla discrezionalità delle facoltà e ai modelli di manovra loro riservati (tre quarti dei 300 Cfu sono vincolati) finisce per riflettere negativamente sull'efficacia del corso e dunque sulla valutazione degli studenti e del mercato. Per esempio, non è prevista economia della giustizia, mentre per deontologia professionale, informatica giuridica, logica e argomentazione giuridica e sociologia giuridica sono riservati complessivamente sei crediti che faranno riferimento a filosofia del diritto.

In questo quadro si inserisce anche la mancata previsione di discipline integrative che, non assicurando un'adeguata formazione interdisciplinare, rende problematica un'elevata qualificazione professionale e culturale. Tuttavia, l'annunciata possibilità di attivare altri corsi di laurea in giurisprudenza per la preparazione di professionalità diverse da quelle legali (notaio, avvocato o magistrato sono appena il 15% dei laureati complessivi) sembra impedita da un'ambigua formulazione al singolare del Dm 293/2005.

Appare opportuno, dunque, snellire il decreto, limitandosi all'indicazione complessiva dei crediti degli ambiti e dei settori disciplinari ritenuti essenziali per le attività formative di base, caratterizzanti e integrative, senza imporre vincoli specifici se non l'obbligo di attivarne l'insegnamento. Il tutto lasciando a facoltà e studenti la libertà di mettere a punto piani di studio coerenti ai relativi sbocchi professionali.

* Facoltà di Giurisprudenza, Università di Camerino.